

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008. C. 2632 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	30
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009. C. 2633 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2009.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2009 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Stefano Rodotà, Ordinario di diritto civile presso l'Università «La Sapienza» di Roma nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 36 ed abb. recanti disposizioni in materia di cognome dei figli	28
SEDE REFERENTE:	
Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del Governo</i>)	32
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di testo unificato del Relatore</i>)	34
AVVERTENZA	29

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza
del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la
giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008.**C. 2632 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2009.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole, limitatamente alle parti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.**C. 2633 Governo, approvato dal Senato.****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2009.****Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2009 (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2009.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole, limitatamente alle parti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia (*vedi allegato 2*).

Cinzia CAPANO (PD) ricorda di avere eccepito, in sede di esame del bilancio previsionale 2009, come il taglio di spesa, soprattutto sulle voci di costi di funzionamento della giustizia, avrebbe compromesso il funzionamento pur minimale della giustizia, mentre sarebbe stato necessario un investimento di risorse che, da un lato, garantisse una maggiore efficacia e, dall'altra, proprio per questa immediata efficacia, garantisse in prospettiva risparmi di spesa. Sottolinea quindi come l'Assestamento 2009 confermi questa tesi ed ancor più la relazione della Corte dei conti. Il Governo, segnatamente, ha dovuto rimettere i circa 116 milioni di euro, ridotti nel bilancio previsionale e questa riduzione ha portato ad un innalzamento dei costi per la pregressa situazione debitoria così come, esattamente, rileva la relazione della corte dei conti. Si legge infatti nella relazione della Corte come il debito pregresso sia aumentato in modo esponenziale, passando dagli 80 milioni del 2007 ai 270 milioni di euro attuali.

Ricorda altresì come la maggioranza si sia trincerata dietro il fondo unico per la giustizia, quando l'opposizione denunciava la gravità dei tagli che il Governo stava operando e che portano questo bilancio, pur in sede di assestamento, a vedere una riduzione di spese per la giustizia, come lo stesso relatore osserva, di circa 127 milioni di euro rispetto all'assestamento 2007. Quando poi sono state evidenziate le difficoltà di reperire risorse dai libretti dei sequestri e dalle condanne alle spese di giustizia, che hanno come destinatari soggetti che tradizionalmente non si preoccupano di pagare i debiti e che difficilmente hanno patrimoni a loro intestati su cui rivalerci, la maggioranza ed il Governo hanno argomentato sulla convenienza che avrebbe costituito il passaggio della gestione del fondo ad Equitalia.

Si domanda quindi che ne sia stato del fondo unico per la giustizia e sottolinea come anche la Corte dei Conti si ponga lo stesso interrogativo, poiché espressamente, dopo aver richiamato la « insopprimibilità » delle spese di giustizia, auspica che questo fondo possa rappresentare un passo nella direzione giusta e tuttavia nessun cenno vien fatto né sull'entità del recupero né sull'entità della destinazione che già in fase di previsionale era rimasta vaga, con la prevista possibilità di interventi di modifica del presidente del consiglio. Rileva come, secondo la Corte dei conti, quei fondi rappresentassero « l'altra faccia della medaglia » rispetto alle spese di giustizia, e sottolinea pertanto come oggi ci si trovi con « una medaglia senza una faccia » con evidenti elementi di incertezza sulla esistenza delle risorse.

Evidenzia come tali risorse sono state ridimensionate e tarate sull'assenza di oltre 1.200 magistrati sulla pianta organica e come sia necessario che il Governo chiarisca i provvedimenti che intende adottare per garantire la copertura. Ricorda come il direttore generale del ministero, nel corso di un'audizione svolta presso la Commissione, abbia dichiarato di avere l'intenzione di bandire, già entro lo scorso anno, un concorso ulteriore rispetto a quello in corso a 500 posti, per poi bandirne uno all'anno. Tuttavia il concorso a 500 ha selezionato solo 300 candidati per le prove orali, non vi è traccia del nuovo bando e non si è in grado di dire se con questo Assestamento si stiano creando le risorse almeno per bandire un nuovo concorso entro l'anno in corso. Nel frattempo si registra un *trend* ordinario di duecento pensionamenti all'anno, cui si aggiunge un alto tasso di direttivi che, ai limiti del tempo di permanenza nei relativi incarichi, scelgono il pensionamento piuttosto che il sostanziale arretramento nella carriera. Per nascondere questa volontà di non voler investire nulla per la giustizia, Governo e maggioranza, hanno provveduto ad una riforma del processo civile che non riduce affatto i tempi e che complica

molto in termini di certezza, per le evidenti incongruenze che ha creato e su cui ormai c'è una fiorente convegnistica.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Capano, evidenzia come, proprio per fare fronte al problema della carenza di organico, l'anno scorso sia stato bandito il concorso per l'accesso in magistratura con il maggiore numero di posti, cinquecento, degli ultimi cinquant'anni. Allo stato, sono stati ammessi alle prove orali trecento candidati. Per far fronte alle ulteriori esigenze di copertura di organico, per quanto le risulti, dovrebbe essere presto bandito un altro concorso, ma sul punto si riserva di acquisire informazioni più precise. Con riferimento al fondo unico per la giustizia, ricorda come sia necessario del tempo per reperire i relativi fondi, che spesso sono dormienti da cinquant'anni.

Donatella FERRANTI (PD) auspica che in futuro il rappresentante del Governo possa fornire delle risposte più certe e dettagliate. Dopo avere sottolineato la gravità della carenza di organico che affligge gli uffici giudiziari e delle conseguenze che ne derivano, ricorda le criticità relative ai profili organizzativi dell'ultimo concorso per l'accesso in magistratura. Ritene, infine, che anche nel settore della giustizia debba essere bandito un concorso ogni anno, come avviene ad esempio per la Polizia di Stato, e considera indispensabile un preciso impegno del Governo in tal senso.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di avere ascoltato con attenzione i rilievi delle colleghe dell'opposizione e di condividere, nella sostanza, quelli relativi ai concorsi ed alla carenza di organico. Si tratta infatti di problematiche oggettive, delle quali occorrerà continuare a discutere in modo estremamente approfondito e costruttivo, soprattutto in questa Commissione, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti il cui oggetto riguarda anche tali delicate tematiche. Né potrà essere trascurata l'esigenza

di approfondire l'incidenza del numero dei magistrati fuori ruolo. Per quanto concerne, segnatamente, il provvedimento in esame, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) nel ribadire la gravità delle conseguenze insite nel protrarsi nel tempo di una situazione di carenza di organico come quella che affligge il settore della giustizia in Italia, precisa come l'aspetto relativo ai magistrati fuori ruolo abbia un'incidenza del tutto trascurabile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come il complesso dei dati da analizzare per comprendere il fenomeno in discussione sia molto ampio. Se, infatti, è innegabile che la giustizia in Italia soffra di una situazione di carenza di organico, è anche vero che il nostro Paese si colloca nella media europea quanto al rapporto fra numero dei magistrati e cittadini e, addirittura, al primo posto per litigiosità e risorse stanziare. Vi è, inoltre, un problema di inadeguatezza dell'organico, ed anche organizzativa, rispetto allo sviluppo economico sociale delle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 luglio 2009.

Audizione del professor Stefano Rodotà, Ordinario di diritto civile presso l'Università « La Sapienza » di

Roma nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 36 ed abb. recanti disposizioni in materia di cognome dei figli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.45.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti presentati, avverte che il Governo ha presentato delle proposte emendative al testo base (*vedi allegato 3*). Fissa pertanto alle ore 16 di martedì 8 settembre 2009 il termine per la presentazione di subemendamenti alle predette proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato 4*).

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato evidenziando come questa sia il risultato di una sintesi delle proposte di legge abbinata nonché dei rilievi emersi nel corso dell'esame. Assicura comunque di essere pronta a recepire tutti i contributi che dovessero pervenire dai colleghi per migliorare il testo specialmente sotto il profilo della determinatezza delle fattispecie in esso contenute, tra le quali si sofferma su quella di propaganda elettorale. Auspica che dopo la pausa estiva si possa celermente pervenire alla definizione di un testo condiviso. Prima di concludere sottolinea che nel testo è stata prevista la punibilità anche del candidato che si avvale dolosamente della campagna elettorale svolta da persone sottoposte a misure di prevenzione, in quanto una diversa soluzione sarebbe stata sicuramente censurabile sotto il profilo costituzionale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che la Commissione potrebbe adottare il testo unificato proposto dal relatore per poter così poi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti dopo la pausa estiva.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che la complessità del tema oggetto delle proposte di legge in esame sia tale da richiedere degli ulteriori approfondimenti prima di

procedere all'adozione del testo base, la quale potrebbe essere fatta subito dopo la pausa estiva.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver sottolineato che le proposte di legge in esame si riferiscono ad una tematica condivisa dai gruppi, rileva l'opportunità di esaminare ulteriormente la proposta di testo unificato per consentire anche ai deputati non componenti della Commissione di poter proporre eventuali modifiche migliorative del testo stesso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto delle richieste di un ulteriore margine di tempo per approfondire la proposta di testo unificato in esame, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008. C. 2632 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 »,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009. C. 2633
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009 », relativamente alla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che le modifiche introdotte in relazione ai residui sono giustificati dalla necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2009 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2008, che le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica e che l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione;

osservato che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2009 (tabella 5), approvato con la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recava previsioni di competenza per un totale di 7.560,74 milioni di euro (7.325,17 di parte

corrente e 235,57 in conto capitale) e che le previsioni iniziali hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2009, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per l'accertamento dell'effettiva consistenza dei residui passivi;

segnalati in ordine alle principali variazioni, relative sia alla competenza che alla cassa, e derivanti da atti legislativi, l'aumento di 100 milioni di euro derivante dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine del Ministero dell'economia (cap. 3000/Economia e Finanze), l'aumento di 13,6 milioni di euro per l'applicazione della legge Pinto, relativa all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (legge 89/2001);

rilevato che con specifico riferimento alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento in esame, la manovra proposta per lo stato di previsione del Ministero della giustizia prevede un aumento di circa 80 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di circa 348 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.**EMENDAMENTI DEL GOVERNO**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 630, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali »;

b) all'articolo 631, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 2. Nei casi previsti nella lettera *d-bis*) dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria »;

c) all'articolo 633, comma 2, le parole: « dall'articolo 630, comma 1, lettere *a*) e *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 630, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d-bis*) »;

d) all'articolo 634, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. La Corte d'appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall'articolo 630, comma 1, lettera *d-bis*), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ».

1. 100. Il Governo.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo).

1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.

3. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984,

n. 839, dopo le parole: « Corte costituzionale » sono aggiunte le seguenti: « e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ».

2. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis.

(Norme transitorie).

1. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis del codice di procedura penale è presentata, a pena d'inammissibilità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo che precede, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

ART. 2-ter.

(Copertura finanziaria).

1. Dalla esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 0.100. Il Governo.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-quater*. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere il complesso coordinato di attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente ».

ART. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 10,

comma *5-quater*, propone, accetta o in qualsiasi modo sollecita attività di propaganda elettorale è punito con la reclusione da uno a sei anni.

ART. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara ineleggibile, per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, il candidato che richiede o in qualsiasi modo sollecita al sorvegliato speciale, di cui all'articolo 10, comma *5-quater*, attività di propaganda elettorale.

2. Il candidato, se eletto, decade anche dalla carica, previa deliberazione dell'organo di appartenenza.

3. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.